

Procedura avvio sperimentazione unità d'offerta sociali e socioassistenziali

Premesso che con:

- la Legge nazionale 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi" e la legge regionale 3/2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario" all'art. 13 comma 1, si riconosce ai Comuni la competenza del governo del sistema di offerta socio-assistenziale e la facoltà di promuovere e sostenere la sperimentazione di unità d'offerta sociali innovative e di nuovi modelli gestionali nell'ambito della rete sociale, nel rispetto della programmazione regionale;
- le delibere n. 7437 del 13/06/2008 e n. 45 del 23/04/2018 la Regione Lombardia, in applicazione dell'art. 4 comma 2 della L.R. 3/2008, definisce quali sono le unità d'offerta sociali
- il decreto 1254 del 15 Febbraio 2010 "Prime indicazioni operative in ordine all'esercizio ed accreditamento delle Unità d'offerta sociali" al titolo V offre la possibilità ai Comuni di sperimentare nuove unità di offerta sociali, purché compatibili con gli obiettivi e i contenuti della programmazione regionale e locale e definisce la procedura per l'attivazione di sperimentazioni

e che l'Ufficio di Piano ha:

- individuato una commissione per la valutazione delle proposte sperimentali presentate da Enti Pubblici, dal Terzo Settore o da Enti Privati che operano in ambito sociale
- revisionato nell'anno 2022 la procedura per l'attivazione delle sperimentazioni
- condiviso la procedura e gli allegati in Assemblea Distrettuale del 17 Gennaio 2023 e al Tavolo Tecnico del 24 Gennaio 2023

si definisce che gli Enti Pubblici, del Terzo Settore o Enti Privati che operano in ambito sociale e che intendano sperimentare un servizio debbano osservare la seguente procedura.

- 1) Prima della trasmissione della proposta progettuale, l'Ente Gestore prende contatti con il Comune in cui la sperimentazione sarà attivata per condividere il progetto
- 2) Una volta ottenuto il consenso del Comune l'Ente gestore invia all'Ufficio di Piano e in copia conoscenza al Comune stesso e una richiesta formale (All. 1) corredata dalla proposta progettuale ed economica (All. 2) e una dichiarazione (All.3) in cui il Comune dichiara di essere d'accordo con la sperimentazione della struttura nel proprio territorio.
- 3) La Commissione di valutazione dell'Ufficio di Piano si riunirà entro 15 giorni dall'arrivo della richiesta di sperimentazione e valuterà la proposta. In caso positivo la Commissione emetterà un parere e lo trasmetterà entro 3 giorni al Comune di ubicazione e in copia conoscenza all'Ente Gestore.
- 4) Se il parere è favorevole, il Comune di ubicazione dovrà approvare la sperimentazione con specifico provvedimento (vedi All. 4 – bozza delibera di Giunta comunale) all'interno del quale dovranno essere esplicitate le specifiche tecniche ed organizzative del servizio e/o prestazioni erogate, le tempistiche previste per la sperimentazione e gli eventuali impegni assunti dal Comune. L'Atto dovrà essere inviato all'Ufficio di Piano. La sperimentazione potrà aprire soltanto dopo l'approvazione in Giunta.

- 5) Trascorsi 6 mesi dalla data di emissione del parere favorevole, nel caso in cui il Comune non avesse ancora autorizzato la sperimentazione, l'Ente gestore dovrà procedere con la ripresentazione della proposta progettuale
- 6) L'Ufficio di Piano trasmetterà la Delibera di autorizzazione comunale e la scheda progettuale in Direzione Generale Famiglia e Solidarietà e Sociale della Regione Lombardia ai fini dell'adozione dell'eventuale e successivo provvedimento di competenza della Giunta regionale.
- 7) La Giunta regionale, effettuate le opportune verifiche, potrà disporre, al termine della sperimentazione e a seguito di istanza del Comune singolo che ha avviato la sperimentazione e comunque previa definizione dei requisiti di esercizio, l'inserimento del nuovo servizio nella rete delle unità di offerta sociali
- 8) La Commissione si riserva di effettuare controlli in loco anche a seguito dell'approvazione della sperimentazione

Caratteristiche della sperimentazione:

La normativa prevede che i Comuni possano sperimentare, nel rispetto della programmazione regionale, unità d'offerta sociali innovative e nuovi modelli gestionali nell'ambito della rete sociale.

Le sperimentazioni che saranno autorizzate nell'Ambito di Lodi non dovranno essere in qualche modo riconducibili ad unità d'offerta sociali già normate da Regione Lombardia e dovranno:

- ✓ lavorare in rete con i servizi sociali del territorio;
- ✓ manifestare un buon livello di sostenibilità economica;
- ✓ essere in possesso di tutte le certificazioni di conformità degli impianti elettrico, idro-termo sanitario e del gas e messa a terra;
- ✓ essere in possesso della concessione edilizia e dichiarazione di agibilità;
- ✓ essere in possesso del documento comprensivo di tutte le emergenze, inclusa la gestione emergenza incendi D.lgs 81/08 (e successive modifiche e integrazioni) ed eventuale DUVRI in caso di necessità che attesti le modalità attuate dalla struttura per le manovre rapide in caso di evacuazione dei locali;
- ✓ aver contratto un'assicurazione per la gestione del servizio;
- ✓ applicare nei confronti dei propri addetti e/o soci i contratti collettivi nazionali di lavoro o i contratti integrativi vigenti nel settore con particolare riferimento al rispetto dei salari contrattuali minimi;
- ✓ comunicare annualmente all'Ufficio di Piano di essere ancora in attività o in caso di chiusura dovrà essere inviata comunicazione al Comune in cui è ubicata la sperimentazione e all'Ufficio di Piano; la comunicazione annuale dovrà contenere una relazione delle attività, il numero degli utenti accolti ed eventuali modifiche intervenute nel corso dell'anno sia nelle attività sia negli utenti (es. dimissioni per aggravamento in sperimentazioni rivolte ad anziani ecc..)

Durata della sperimentazione: dai 2 ai 4 anni con possibilità di proroga, verificato il mantenimento dei requisiti e l'effettivo bisogno sul territorio. Il parere della Commissione viene emesso soltanto in caso di richiesta di nuova sperimentazione, non di proroga.

Requisiti minimi di funzionamento: trattandosi di Unità d'Offerta sperimentali i requisiti minimi di funzionamento saranno concordati con il Comune nel quale la sperimentazione sarà attuata; si raccomanda comunque di far riferimento alla normativa affine alla struttura che si vuole aprire.

Sul sito dell'Ufficio di Piano sono pubblicate le DGR che regolamentano le unità d'offerta sociali.

(ultima revisione Lodi, 12 Gennaio 2024)